*Comune di Padova*
*Settore Servizi Sociali*
*Via del Carmine 13 35137 Padova*
*Codice Fiscale 00644060287*

**APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – SAI ORDINARI PROG. 796 - PR - 4 MINISTERO DELL'INTERNO SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE. D.M. 53671 del 3 dicembre 2025**

**FAQ n. 2**
**(aggiornate al 15/09/2026)**

**QUESITO N. 1**
Il disciplinare di gara prevede che l'operatore economico dichiari, nell'Allegato 6, la percentuale di utile d'impresa applicata per l'esecuzione dell'appalto.
Tuttavia tutta la documentazione a supporto del progetto SAI (Manuale Unico di Rendicontazione SAI, Linee Guida per l'Accesso al Fondo, Vademecum e FAQ Ufficiali del Servizio Centrale SAI) non preve un "utile di impresa" inteso come margine di profitto da inserire a rendiconto, in quanto i finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) operano secondo il principio della copertura dei costi effettivi e sostenuti.
Si chiede pertanto conferma che l'operatore economico possa dichiarare, in coerenza con quanto sopra, un utile d'impresa pari a 0,00 euro (0%), senza che ciò comporti valutazioni di anomalia, incongruità o inammissibilità dell'offerta.

**RISPOSTA N. 1**
Si conferma che l'operatore economico può indicare nell'Allegato 6 un utile d'impresa pari a 0,00 euro (0%), qualora ritenga che tale indicazione sia coerente con la propria struttura dei costi e con le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
La dichiarazione dell'utile d'impresa richiesta dalla documentazione di gara è finalizzata ad acquisire gli elementi costitutivi dell'offerta economica e non comporta, di per sé, l'obbligo di prevedere una percentuale minima di utile.
Resta fermo che l'offerta presentata dovrà essere complessivamente sostenibile, attendibile e congrua rispetto alle prestazioni richieste, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della lex specialis di gara. Pertanto, l'indicazione di un utile d'impresa pari a zero non determina automaticamente l'esclusione dell'offerta né costituisce, di per sé sola, elemento sufficiente per una valutazione di anomalia o di incongruità, ferma restando ogni eventuale verifica che la Stazione Appaltante sia tenuta a svolgere ai sensi della normativa applicabile.

**QUESITO N. 2**
Si chiede conferma che sia ammissibile il ricorso all'avvalimento premiale all'interno di un costituendo RTI per soddisfare il requisito del possesso della certificazione UNI/PdR 125 relativa al Sistema di Gestione per la parità di genere, come previsto dall'art. 7 del Disciplinare di gara.

**RISPOSTA N. 2**

La valutazione circa l'ammissibilità dell'avvalimento premiale in oggetto non può essere espressa in questa sede in quanto di competenza della commissione giudicatrice, che procederà alla valutazione del criterio alla luce delle specifiche disposizioni del Disciplinare e della disciplina vigente in materia di avvalimento, nonché nel rispetto del principio di effettività dell'istituto.